Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 23 settembre 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Colle di Licco », in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepita dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta « Feudo Intramonti », in provincia di L'Aquila, in territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste fra le altre, la località denominata « Colle di Licco » in comune di Civitella Alfedena, della superficie di ha. 95 compresi nel foglio n. 14, p. 3 della mappa catastale, scala al 10.000, situata a quota media di metri 1500 s.l.m., che risponde ai requisiti richiesti, rappresentando una tipica oasi di rifugio per il camoscio d'Abruzzo e per l'orso bruno marsicano in una zona a fustaia di faggio, ottimamente conservata;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici specie botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Colle di Licco », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta « Feudo Intramonti » in provincia di L'Aquila in territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, esattamente individuata nella planimetria al 10.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO DI MAPPA N.14 - CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
F. D. FEUDO INTRAMONTI
R.N.I. COLLE DI LICCO
SCALA 1:10.000
FOSSO
FIUME SANGRO
PARCO NAZIONALE
D' ABRUZZO
COLLE DI LICCO
part:3
Comune di Opi
Comune di Civitella Alfedena
MONTE AMARO
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
LIMITE DEL PARCO NAZ.

(8279)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Incarico al laboratorio di biochimica applicata dell'istituto di chimica biologica dell'Università degli studi di Bologna della vigilanza per le repressioni delle frodi in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, che riordina la designazione degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria e degli istituti ad essa preposti;

Considerata la necessità di avvalersi di un istituto qualificato nella ricerca e nelle determinazioni analitiche dei principi attivi (vitamine, aminoacidi, antibiotici, ecc.) contenuti negli alimenti zootecnici, quale è il laboratorio di biochimica applicata dell'istituto di chimica biologica dell'Università degli studi di Bologna, che dispone di particolari attrezzature scientifiche e di personale altamente specializzato nelle moderne e specifiche metodiche analitiche;

Decreta:

Il laboratorio di biochimica applicata dell'istituto di chimica biologica dell'Università degli studi di Bologna è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, in particolare per le analisi di campioni di mangimi destinati alla alimentazione degli animali a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata con la legge 8 marzo 1968, n. 399, quale istituto collaboratore del laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1971
Registro n. 13, foglio n. 316

(8550)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1968 concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per tre esercizi finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1968;

Considerato che il comune di Roma non ha finora provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale collegio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 31 dicembre 1970, confermando il rappresentante del comune di Roma nominato con il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1968, con riserva di procedere alla sua sostituzione appena pervenuta la suindicata designazione;

Vste le designazioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, è composto come segue:

Membri effettivi:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Papaldo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gozzi dott. Giorgio, in rappresentanza del comune di Roma;

Ambrosi De Magistris dott. Renato, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Roma;

Brandizzi dott. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

Membri supplenti:

Scarnicchia dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ludovisi dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio dura in carica per i tre esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dalla Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 della Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate presentato, per l'approvazione, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 4.175 milioni per l'anno 1971 e di riserve tecniche che ascenderanno a lire 17.739 milioni alla fine dell'anno suddetto, la Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate si propone di investire lire 1.390 milioni in beni immobili, lire 1.000 milioni in titoli, lire 1.485 milioni in depositi fruttiferi e lire 300 milioni in mutui immobiliari;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella nota del 13 febbraio 1971, n. 3758;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella nota del 16 febbraio 1971, n. 108338/110024;

Ritenuto che sussistono le condizioni per applicare nei confronti della Cassa suddetta la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971 presentato dalla Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8296)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Considerato che a fronte di disponibilità previste per l'anno 1971 in lire 3.798.000.000 (tremiliardisettecentonovantottomilioni) e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione 1971, a lire 10.685.000.000 (diecimiliardiseicentottantacinquemilioni) il suddetto fondo prevede di investire lire 1.266.000.000 (unmiliardoduecentosessantaseimilioni) nell'acquisto di beni immobili e lire 2.532.000.000 (duemiliardicinquecentotrentaduemilioni) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

Viste le note del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica rispettivamente del 16 febbraio 1971, n. 100065/109328 e del 2 marzo 1971, n. 3/756;

Ritenuto che la richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971, presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8295)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 2.300 milioni per l'anno 1971 e di riserve tecniche che ascenderanno, per effetto della gestione del corrente esercizio 1971, a lire 6.131 milioni, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) si propone di investire nell'acquisto di beni immobili lire 750 milioni;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella nota del 5 febbraio 1971, n. 3/623;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella nota del 3 aprile 1971, n. 121787/122948;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8297)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, recante l'istituzione di una Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 31 agosto 1966, e modificato, per ultimo con decreto del 30 dicembre 1970;

Viste le deliberazioni assunte in data 17 novembre 1970 e 28 aprile 1971 dal consiglio generale del predetto istituto, intese a proporre alcune modifiche al vigente testo degli articoli 1 e 6 dello statuto;

Considerato che le proposte di modifica possono essere accolte;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 375 e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato citato n. 691;

Decreta:

Sono approvate le proposte di modifica agli articoli 1 e 6 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, il cui testo, pertanto, assume la seguente formulazione:

« Art. 1. — La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 e riordinata con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ha personalità giuridica propria, sede in Roma e può istituire propri uffici a norma di legge.

La Cassa è abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dello art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

« Art. 6. — Il patrimonio della Cassa è così costituito:

a) dal fondo di dotazione così come stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, nonchè da nuove future leggi;

b) dal fondo di riserva di cui al successivo art. 7 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8342)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della coltivazione di miniere amiantifere operanti in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della coltivazione di miniere amiantifere operanti in provincia di Sondrio si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della coltivazione di miniere amiantifere operanti in provincia di Sondrio.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8527)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8528)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Benevento e dalle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 24 febbraio 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e dalle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provin-

cia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e dalle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 1° aprile 1971, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8523)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia delle istituzioni religiose presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia delle istituzioni religiose, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8602)

Vacanza della seconda cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8630)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 258, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Calderazzo Domenico in data 4 aprile 1966 avverso la esclusione dalla assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(8363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 21 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,75	612,75	612,90	612,75	612,90	613,20	612,80	612,75	612,75	612,70
Dollaro canadese	605,35	605,35	605,50	605,35	603,50	605,20	605,30	605,35	605,35	605,30
Franco svizzero	154,10	154,10	154,25	154,10	153,90	153,80	154,04	154,10	154,10	154 —
Corona danese	84,14	84,14	84,20	84,14	83,20	83,90	84,10	84,14	84,14	84,10
Corona norvegese	89,15	89,15	89,21	89,15	88,50	89,20	89,14	89,15	89,15	89,15
Corona svedese	121,125	121,125	121,10	121,125	120,60	121,05	121,19	121,125	121,12	121,12
Fiorino olandese	179,70	179,70	179,95	179,70	178,90	179,10	179,75	179,70	179,70	179,65
Franco belga	12,90	12,90	12,90	12,90	12,77	12,80	12,90	12,90	12,90	12,90
Franco francese	110,89	110,89	111,05	110,89	111 —	111,02	110,85	110,89	110,89	110,90
Lira sterlina	1516,25	1516,25	1516 —	1516,25	1514,50	1516,50	1516,40	1516,25	1516,25	1516,25
Marco germanico	182,45	182,45	182,95	182,45	183,10	182,40	182,50	182,45	182,45	182,40
Scellino austriaco	25,257	25,257	25,26	25,257	25,05	25,16	25,25	25,257	25,25	25,20
Escudo portoghese	22,48	22,48	22,55	22,48	22,50	22,50	22,48	22,48	22,48	22,50
Peseta spagnola	8,861	8,861	8,87	8,861	8,80	8,86	8,8615	8,861	8,86	8,86

Media dei titoli del 21 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
» 5 % (Ricostruzione)	92,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,025
» 5,50 % » » 1968-83	89,30
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,775
Dollaro canadese	605,325
Franco svizzero	154,07
Corona danese	84,12
Corona norvegese	89,145
Corona svedese	121,157
Fiorino olandese	179,725
Franco belga	12,90
Franco francese	110,87
Lira sterlina	1516,325
Marco germanico	182,475
Scellino austriaco	25,253
Escudo portoghese	22,48
Peseta spagnola	8,861

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art 1, lettera a), del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 1° maggio 1970 al 6 dicembre 1970

Periodo dal 1° maggio al 14 agosto 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-5-1970 al 3-5-1970	dal 4-5-1970 al 10-5-1970	dal 11-5-1970 al 17-5-1970	dal 18-5-1970 al 24-5-1970	dal 25-5-1970 al 31-5-1970	dal 1°-6-1970 al 7-6-1970	dal 8-6-1970 al 21-6-1970	dal 22-6-1970 al 12-7-1970	dal 13-7-1970 al 9-8-1970	dal 10-8-1970 al 14-8-1970
01-02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		2. altri:										
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	4.104	4.104	4.104	3.696	1.702	1.416	1.316	2.964	2.772	3.025
	22-24-27-31	bb. non nominati	6.156	6.156	4.104	3.696	1.702	1.416	1.316	2.964	2.772	3.025
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-5-1970 al 3-5-1970	dal 4-5-1970 al 10-5-1970	dal 11-5-1970 al 17-5-1970	dal 18-5-1970 al 24-5-1970	dal 25-5-1970 al 31-5-1970	dal 1°-6-1970 al 7-6-1970	dal 8-6-1970 al 21-6-1970	dal 22-6-1970 al 12-7-1970	dal 13-7-1970 al 9-8-1970	dal 10-8-1970 al 14-8-1970
02.01-A-II-a) (segue)		bb. di bovini adulti, presentati in:										
		alfa. carcasse; mezzene e quarti detti compensati:										
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	7.798	7.798	7.798	7.023	3.235	2.691	2.500	5.632	5.267	5.747
	013	b'. altri	11.697	11.697	7.798	7.023	3.235	2.691	2.500	5.632	5.267	5.747
		beta. quarti anteriori:										
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	7.798	7.798	7.798	7.023	3.235	2.691	2.500	5.632	5.267	5.747
	017	b'. altri	11.697	11.697	7.798	7.023	3.235	2.691	2.500	5.632	5.267	5.747
		gamma. quarti posteriori:										
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che										

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-5-1970 al 3-5-1970	dal 4-5-1970 al 10-5-1970	dal 11-5-1970 al 17-5-1970	dal 18-5-1970 al 24-5-1970	dal 25-5-1970 al 31-5-1970	dal 1°-6-1970 al 7-6-1970	dal 8-6-1970 al 21-6-1970	dal 22-6-1970 al 12-7-1970	dal 13-7-1970 al 9-8-1970	dal 10-8-1970 al 14-8-1970
02.01-A-II-a) (segue)		presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	9.358	9.358	9.358	8.427	3.882	3.229	2.999	6.759	6.321	6.897
	021	b'. altri	14.036	14.036	9.358	8.427	3.882	3.229	2.999	6.759	6.321	6.897
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	17.546	17.546	11.697	10.534	4.852	4.036	3.749	8.449	7.902	8.621
	028	beta. pezzi disossati	20.069	20.069	13.380	12.050	5.550	4.617	4.289	9.664	9.038	9.861
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	16.275	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	035	bb. quarti anteriori	16.275	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	039	cc. quarti posteriori	20.344	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	24.412	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo . .	20.344	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937
	050	b'. altri	27.993	26.058	26.058	26.058	26.058	26.058	26.058	26.058	26.058	26.058
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	17.546	17.546	11.697	10.534	4.852	4.036	3.749	8.449	7.902	8.621
	84	2. disossate	20.069	20.069	13.380	12.050	5.550	4.617	4.289	9.664	9.038	9.861

Periodo dal 15 agosto al 6 dicembre 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 15-8-1970 al 6-9-1970	dal 7-9-1970 al 20-9-1970	dal 21-9-1970 al 27-9-1970	dal 28-9-1970 al 4-10-1970	dal 5-10-1970 al 11-10-1970	dal 12-10-1970 al 18-10-1970	dal 19-10-1970 al 25-10-1970	dal 26-10-1970 al 1°-11-1970	dal 2-11-1970 al 29-11-1970	dal 30-11-1970 al 6-12-1970
01-02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	1.210	1.210	1.368	1.456	1.456	1.532	3.064	3.467	6.428	3.673
		2. altri:										
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	3.025	3.025	3.420	3.641	3.641	3.830	6.128	6.935	9.183	7.346
	22-24-27-31	bb. non nominati	3.025	3.025	3.420	5.461	5.461	5.745	7.660	8.669	9.183	9.183
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 15-8-1970 al 6-9-1970	dal 7-9-1970 al 20-9-1970	dal 21-9-1970 al 27-9-1970	dal 28-9-1970 al 4-10-1970	dal 5-10-1970 al 11-10-1970	dal 12-10-1970 al 18-10-1970	dal 19-10-1970 al 25-10-1970	dal 26-10-1970 al 1°-11-1970	dal 2-11-1970 al 29-11-1970	dal 30-11-1970 al 6-12-1970
02.01-A-II-a) (segue)		bb. di bovini adulti, presentati in:										
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:										
	011	a': carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	5.747	5.747	6.498	6.917	6.917	7.277	11.644	13.176	17.448	13.958
	013	b'. altri	5.747	5.747	6.498	10.376	10.376	10.916	14.554	16.471	17.448	17.448
		beta. quarti anteriori:										
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	5.747	5.747	6.498	6.917	6.917	7.277	11.644	13.176	17.448	13.958
	017	b'. altri	5.747	5.747	6.498	10.376	10.376	10.916	14.554	16.471	17.448	17.448
		gamma. quarti posteriori:										
	018	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che										

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 15-8-1970 al 6-9-1970	dal 7-9-1970 al 20-9-1970	dal 21-9-1970 al 27-9-1970	dal 28-9-1970 al 4-10-1970	dal 5-10-1970 al 11-10-1970	dal 12-10-1970 al 18-10-1970	dal 19-10-1970 al 25-10-1970	dal 26-10-1970 al 1°-11-1970	dal 2-11-1970 al 29-11-1970	dal 30-11-1970 al 6-12-1970
02.01-A-II-a) (segue)		presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro	6.897	6.897	7.797	8.301	8.301	8.732	13.972	15.812	20.937	16.749
	021	b'. altri	6.897	6.897	7.797	12.452	12.452	13.099	17.465	19.765	20.937	20.937
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	8.621	8.621	9.747	15.564	15.564	16.373	21.831	24.706	26.172	26.172
	028	beta. pezzi disossati	9.861	9.861	11.149	17.804	17.804	18.729	24.972	28.260	29.937	29.937
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	15.150	13.650	13.650	13.650	11.775	11.775	9.900	9.900	9.900	9.900
	035	bb. quarti anteriori	15.150	13.650	13.650	13.650	11.775	11.775	9.900	9.900	9.900	9.900
	039	cc. quarti posteriori	18.937	17.062	17.062	17.062	14.719	14.719	12.375	12.375	12.375	12.375
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	22.725	20.475	20.475	20.475	17.662	17.662	14.850	14.850	14.850	14.850
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	18.937	17.062	17.062	17.062	14.719	14.719	12.375	12.375	12.375	12.375
	050	b'. altri	26.058	23.478	23.478	23.478	20.253	20.253	17.028	17.028	17.028	17.028
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	8.621	8.621	9.747	15.564	15.564	16.373	21.831	24.706	26.172	26.172
	84	2. disossate	9.861	9.861	11.149	17.804	17.804	18.729	24.972	28.260	29.937	29.937

(6852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi, indetti con decreti ministeriali 28 ottobre 1969, a posti di vice traduttore o di esperto presso l'ufficio traduzione di leggi ed atti stranieri.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice traduttore in prova per le lingue obbligatorie croata e slovena e per la lingua facoltativa inglese avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 16, 18 e 19 ottobre 1971.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice traduttore in prova per le lingue obbligatorie tedesca e francese e per la lingua facoltativa inglese avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1971.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice traduttore in prova per le lingue obbligatorie serba e croata e per le lingue facoltative francese e inglese avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1971.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova per le lingue obbligatorie tedesca e francese e per le lingue facoltative inglese e spagnolo avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 2, 3, 5, 6 e 8 novembre 1971.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova per le lingue obbligatorie tedesca e inglese e per le lingue facoltative francese, serba e croata avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 10, 11, 12, 13, 15 e 16 novembre 1971.

(8588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 576;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 574;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970 convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa il programma delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di assistente;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di specializzazione conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o presso la ex scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e temporaneamente interdetti per il periodo della interdizione.

I requisiti previsti nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4.

L'età minima dovrà essere compiuta non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso; il limite massimo di età non dovrà essere superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti maschi devono, altresì, avere ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

Art. 3.

Il limite massimo d'età non si applica:

a) a coloro che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami;

b) agli ex combattenti e agli appartenenti a categorie per legge assimilate (comprese i profughi). Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove e nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra e per fatti di guerra e per causa di servizio;

d) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato e alle altre categorie di candidati indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1196;

e) ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, nonchè al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Il limite massimo di età è elevato a 55 anni per gli invalidi e mutilati di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, nell'ipotesi che non beneficino della non applicazione di detto limite per la qualifica di ex combattente nonchè per gli invalidi e i mutilati per causa di servizio e per gli appartenenti a categorie assimilate.

Il beneficio non si applica:

a) agli invalidi iscritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11;

c) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10.

Il limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato da enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. Il limite massimo di età non può essere elevato, per effetto del presente comma, oltre il quarantesimo anno.

Il limite massimo di età è protratto a termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni del limite massimo di età previste nei quattro precedenti commi sono cumulabili sino al raggiungimento del limite complessivo di 40 anni.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio di assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche ai concorrenti che beneficiano delle altre disposizioni circa la elevazione del limite di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domande e documenti vanno trasmesse esclusivamente per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero).

Nella domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se maggiorenni;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

f) il possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi di cui all'art. 2;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

i) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 32 anni, chiedano la ammissione al concorso in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, debbono precisare a pena di esclusione i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età. La relativa certificazione dovrà essere comunque prodotta entro il termine previsto per la documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV), mediante lettera raccomandata.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia pervenuta oltre i termini stabiliti;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo d'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco in duplice copia dei documenti prodotti.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo i candidati residenti all'estero e quelli che si trovino alle armi, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta. Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai fini previsti dal comma precedente la residenza in territorio non metropolitano ovvero la presenza alle armi dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla precedenza nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza e della riserva, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali: in questo caso, per detti titoli, non saranno attribuiti i punti previsti dall'annessa tabella di valutazione.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Ai fini dell'attribuzione dei punti previsti dall'allegata tabella per il titolo di studio, i candidati debbono presentare, unitamente alla domanda, un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto magistrale, attestante i voti conseguiti nell'esame di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale semprechè da esso risultino i voti conseguiti. In caso di omessa presentazione, entro il suddetto termine, del certificato o del diploma, sarà attribuito il punteggio minimo, previsto per la valutazione del titolo di studio.

Art. 6.

Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che non dimostrino con apposito certificato medico, che la causa è venuta a cessare;

c) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa; ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume; la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo è disposta sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del primo comma del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Ministro dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Parimenti, sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 4.

Del provvedimento di decadenza di cui al precedente comma sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dai diritti alla precedenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 5, terzultimo comma.

Art. 7.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno, peraltro, facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dello art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima, e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio sono legalizzate dal provveditore agli studi;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati, non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministro per gli affari esteri.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

L'amministrazione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici o amministrazioni.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto da comprovare. Per tali documenti, essi debbono indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

Art. 8.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nella graduatoria di merito saranno invitati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Coloro che beneficiano della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 2, debbono altresì, presentare i documenti attestanti il diritto al suddetto beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici in data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per i soli concorrenti che hanno compiuto il 21° anno di età);

4) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare in originale o in copia ottenuta con i procedimenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7; solo se il diploma non sia stato ancora rilasciato, certificato sostitutivo di esso (1).

Il diploma o il certificato sostitutivo sarà richiesto soltanto ai concorrenti che non abbiano presentato l'uno o l'altro documento a corredo della domanda di ammissione;

6) diploma di specializzazione degli educatori dei minorati della vista o diploma per educatori dei cicchi dell'ex scuola di metodo « A. Romagnoli » presentato con le modalità di cui al precedente punto 5);

7) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirne il pieno adempimento dei suoi doveri, e particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni.

---

(1) Si rammenta che il certificato sostitutivo ha valore fino al momento del rilascio del diploma originale e che pertanto l'ufficio è tenuto ad acquisire l'originale o copia autentica ottenuta con i procedimenti indicati nel precedente art. 7. Si rammenta altresì che l'attestazione di conseguita abilitazione rilasciata dal preside non sostituisce il diploma originale nè il certificato sostitutivo.

Qualora il diploma originale o il certificato sostitutivo sia smarrito o distrutto, il concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in un unico esemplare, dal competente provveditore agli studi a norma dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso. Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924, il concorrente deve presentare un certificato, in un unico esemplare, del preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o distruzione del diploma originale.

Dal certificato deve risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di una commissione medica.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che non risultino fisicamente idonei alle mansioni di assistente;

8) documento attestante la posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari:

a) estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali;

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

Sono tenuti alla presentazione del documento anche coloro che, dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare;

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva. Questo certificato è rilasciato dal sindaco e deve contenere il visto di conferma del commissariato di leva competente;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco per coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva.

Quando qualche documento di rito non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di giorni quindici dalla data in cui è recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

I concorrenti che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, incorreranno nella sanzione di decadenza dal diritto alla nomina prevista dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dalla amministrazione che chiederà le opportune informazioni esclusivamente ai sindaci (1).

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale, possono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8), copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente amministrazione in data non anteriore a tre mesi a quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti. Alla copia dello stato di servizio deve, inoltre, essere unita un'attestazione della competente amministrazione, dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 7) e 8), un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto di assistente.

Nel certificato deve essere altresì attestato che l'interessato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radiologia ed eventualmente radiografia) con esito negativo.

Art. 9.

I risultati conseguiti nelle prove di esame di precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami di cui si chiede la valutazione, devono essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, ovvero del Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale e, infine, se si tratti di concorso indetto da un comune in regime di autonomia scolastica, mediante attestazione del provveditore o dell'autorità comunale.

Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove d'esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione, le prove del concorso di cui si tratta si considerano superate con la votazione minima di 6/10 o di 7/10 a suo tempo richiesta per ottenere l'approvazione del concorso stesso.

Il servizio prestato nelle scuole elementari deve essere documentato mediante un certificato rilasciato dall'ispettore scolastico.

Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti, il certificato è rilasciato dal direttore dell'istituto o della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il certificato è rilasciato dal rettore del convitto o dalla direttrice dell'istituto di educazione femminile; per il servizio prestato nelle scuole d'istruzione secondaria, il certificato è rilasciato dal direttore o dal preside della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai riformatori governativi il certificato è rilasciato dal direttore del riformatorio; per il servizio prestato nelle biblioteche popolari il certificato è rilasciato dalla sovraintendenza bibliografica competente per territorio, e in caso deve essere attestato che il concorrente ha prestato effettivo e lodevole servizio per un periodo non inferiore a due anni.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i reduci della prigionia, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda all'Arma o Corpo di appartenenza, il foglio matricolare rilasciato nei modi indicati dalla circolare 5 ottobre 1964, n. 1615 O.M. del Ministero della difesa-Esercito.

I partigiani combattenti, qualora il loro requisito non sia comprovato dalla documentazione militare di cui al precedente comma, devono produrre il documento rilasciato dalla competente autorità (commissioni regionali di 1° grado o commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso della qualifica di partigiano-combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare la dichiarazione della competente commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione o della guerra di liberazione ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole e collettive, nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o un certificato rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano stati indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale è stata contratta l'invalidità o dal competente Ente pubblico.

I profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia di residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide

---

(1) Vedi nota n. 7880/8 del 4 maggio 1965, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

anche le attestazioni della qualifica di profugo rilasciata in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani di guerra e gli appartenenti a categoria assimilata compresi i figli di invalidi di guerra di prima categoria e di invalidi civili per fatti di guerra di prima categoria, debbono presentare un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 devono produrre la documentazione nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge medesima.

I figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio e gli appartenenti a categorie assimilate, devono presentare ai soli fini della precedenza prevista dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lo stato di famiglia e un documento rilasciato a nome del genitore, comprovante, in conformità di quanto prescritto nel presente articolo, il requisito di invalido.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, devono documentare la loro qualifica mediante certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, gli insigniti di ogni altra prestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I perseguitati politici o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento nelle scuole statali dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, con un atto ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione o con dichiarazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; i non iscritti all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione, oltre che nei modi predetti anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale o diretta della non appartenenza del concorrente all'ex partito fascista.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità israelitica.

I coniugati e vedovi devono produrre lo stato di famiglia rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del bando dal comune di residenza. I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato, devono produrre copia dello stato di servizio.

I dipendenti non di ruolo di una amministrazione statale, devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

I concorrenti già dipendenti dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione rilasciata dalla competente autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia esentati per motivi non disciplinari, devono presentare un certificato del rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato deve indicare i motivi della cessazione.

Apposita documentazione militare deve essere prodotta anche ai fini della valutazione del servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, unitamente ad un certificato, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, i concorrenti abbiano presentato regolare domanda di incarico o supplenza e siano stati inclusi in graduatoria.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Essa è costituita, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292:

1) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con funzioni di presidente;

2) dal preside dell'istituto statale « A. Romagnoli »;

3) da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di consigliere.

La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale e conclusivo (1).

Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione, nè l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare qualcuno dei membri, il Ministro lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugati ovvero parenti o affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado civile, nè coloro che abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove di esame.

Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado civile.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge in materia di compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici per i concorsi di ammissione alle carriere statali.

Art. 11.

La commissione giudicatrice dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 per la prova orale e di 25 per i titoli, ripartiti come nella tabella allegata.

Art. 12.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabilite; ai candidati sarà data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I concorrenti debbono presentarsi, sia alla prova scritta sia a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

---

(1) Conf. Consiglio di Stato 16 gennaio 1963 - Sez. VI - Marotti c.M.P.I. (in Rassegna *il Consiglio di Stato* - gennaio 1963).

Art. 14.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata agli stessi membri della commissione giudicatrice, cui, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti fra gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal terzultimo comma dello art. 10.

Art. 15.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale (vedasi allegato *B*).

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei concorrenti e all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi, il presidente della commissione giudicatrice, fatta constatare l'integrità della busta contenente il tema, lo estrae e ne dispone la dettatura ai candidati.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sei ore. Ai concorrenti è proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra loro o con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare seco appunti, libri o note; la commissione metterà a disposizione dei concorrenti qualche dizionario della lingua italiana perchè possano consultarlo. Tanto la minuta della prova scritta, quando la bella copia debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dalla commissione giudicatrice e portare il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta entro una busta insieme ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome, del luogo di nascita e della data di nascita; quindi, consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri della commissione giudicatrice, il quale vi apporrà immediatamente la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi.

Art. 16.

La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude la scheda col nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati di volta in volta su ciascuno, con l'inchiostro, un breve giudizio e il voto rispettivamente assegnati, si aprono le sole buste corrispondenti agli elaborati che abbiano ottenuto almeno 30/50, e su ciascun tema viene assegnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Art. 17.

E' ammesso alla prova orale il concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 30/50.

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla commissione.

Nella partecipazione di ammissione alla prova orale è data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Perde il diritto alla prova di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla commissione la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Sono approvati nella prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno 30/50.

Art. 18.

La commissione giudicatrice procede, per i candidati approvati nella prova scritta e orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato *C*) e nei limiti ivi indicati per ciascuna categoria di essi.

Art. 19.

La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria di merito, nella quale sono iscritti, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli, i candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno punti 75 su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove di esame e, in entrambi i casi, non meno di 6/10 in ciascuna prova.

In caso di parità di punti, l'ordine di graduatoria è determinata, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 20.

In base alla graduatoria di merito è formata un'unica graduatoria di vincitori, nella quale sono inclusi, nell'ordine, tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso.

Sono applicabili al concorso previsto dalla presente ordinanza le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Art. 21.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, la osservanza delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni ha luogo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La concessione della riserva è in tutti i casi subordinata allo stato di disoccupazione all'atto della nomina.

Art. 22.

Nella graduatoria di merito devono essere distintamente indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, quello assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Nella graduatoria dei vincitori devono essere indicati, per ciascun concorrente, i punti complessivi.

Nella graduatoria dei vincitori e in quella di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 23.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti la commissione e dal segretario stesso.

Dai verbali debbono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente, per ciascuna categoria di titoli, nonchè la graduatoria di merito.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano le proprie osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli concorrenti.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sul concorso con le eventuali proposte della commissione in ordine alla disciplina dei concorsi, per l'immissione nel ruolo degli assistenti presso l'istituto statale « A. Romagnoli ».

Art. 24.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori verrà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Art. 25.

L'amministrazione comunica a ciascun concorrente compreso nella graduatoria di merito il punteggio conseguito e la collocazione nella graduatoria medesima, invitandolo a presentare i documenti di rito secondo le modalità stabilite nell'art. 8.

Art. 26.

I candidati iscritti nella graduatoria dei vincitori sono nominati nei posti di assistente in prova nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

I posti che si rendano disponibili per effetto di rinunce di concorrenti sono coperti mediante l'iscrizione dei concor-

renti che ne abbiano titolo per il punteggio conseguito ovvero, nei limiti previsti dai precedenti articoli 20 e 21, per diritto alla riserva dei posti.

Art. 27.

Il provvedimento di nomina deve essere comunicato allo interessato mediante lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione della decorrenza, del giorno stabilito per l'assunzione del servizio, nonchè della sede assegnatagli. L'assistente che non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Amministrazione una proroga che non può eccedere i due mesi. Scaduta la proroga eventualmente concessa, l'assistente che non abbia assunto servizio è dichiarato decaduto dalla nomina.

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di assunzione in servizio.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina sono comunicati con lettera raccomandata agli interessati.

Se l'assistente si trova in servizio militare, consegue la nomina agli effetti giuridici, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà servizio scolastico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1971
Registro n. 50 atti Pubblica istruzione, foglio n. 397

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) .
chiede di partecipare al concorso per titoli ed esami a posti di assistente nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » in Roma.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato il . . a .
provincia di . ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

d) di non aver riportato condanne penali (2);

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale;

f) di essere in possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (eventualmente)

i) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica: se temporanea, per il periodo da .
a .

Per i soli candidati che beneficiano della elevazione o della non applicazione del limite massimo di età:

Il sottoscritto beneficia della non applicazione (ovvero) della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli:

Per i soli candidati che abbiano la residenza all'estero o che si trovino alle armi:

Il sottoscritto, avendo la residenza all'estero (ovvero) trovandosi alle armi (3), si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine, allega il certificato attestante la residenza allo estero (ovvero) la presenza alle armi (3).

Recapito del sottoscritto (4): (comune, provincia, numero di codice di avviamento postale, via e numero civico).

Data .

Firma (5) . . . .
(Nome e cognome)

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne riportate nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti.

(3) Per i soli concorrenti maschi.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova scritta verterà su un tema di psico-pedagogia applicata all'educazione dei fanciulli minorati della vista e sarà diretta ad accertare le attitudini professionali dei candidati oltre ad una personale intuizione dei problemi psicologici e sociali riguardanti i fanciulli e gli adolescenti minorati della vista.

Nella prova scritta il candidato dovrà anche dimostrare la capacità di esprimersi in forma corretta e chiara.

L'esame orale, che dovrà anzitutto accertare il grado di preparazione professionale e i requisiti essenziali per l'esercizio delle funzioni di assistente, verterà sulle seguenti materie:

1) *Pedagogia generale e differenziale e tiflopedagogia* con particolare riferimento all'educazione dei minorati della vista, in ordine:

a) al rapporto scuola-famiglia;

b) al rapporto scuola-istituto;

c) alla utilizzazione del tempo libero;

d) al rapporto assistente-educando nella dinamica dello sviluppo dalla prima infanzia all'adolescenza;

e) all'organizzazione della vita di collegio.

Il candidato inoltre dovrà riferire sul pensiero e l'opera di un pedagogista che si sia occupato del problema dell'educazione dei minorati della vista.

2) *Psicologia dell'età evolutiva* con particolare riferimento ai problemi psicologici proposti dalla minorazione della vista nell'infanzia e nell'adolescenza.

3) *Letteratura per l'infanzia* con particolare riferimento alle opere contemporanee.

4) *Legislazione italiana* relativa alla scuola speciale, alla istruzione, all'assistenza ed all'occupazione dei minorati della vista.

5) *Nozioni di igiene scolastica e di profilassi della cecità.*

ALLEGATO *C*

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (massimo dei punti attribuibili 14):

1) diploma di abilitazione magistrale: punti da 2 a 7.

Valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:

dalla media di 6 a 6,49	punti	2 —
dalla media di 6,50 a 6,99	»	3 —
dalla media di 7 a 7,49	»	3,50
dalla media di 7,50 a 7,99	»	4 —
dalla media di 8 a 8,49	»	4,50
dalla media di 8,50 a 8,99	»	5 —
dalla media di 9 a 9,49	»	6 —
dalla media di 9,50 a 10	»	7 —

2) diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli »: punti da 1,5 a 5.

Si assegnano:

con qualifica di buono o ex idoneo	punti	1,50
con qualifica di distinto o ex buono	»	3 —
con qualifica di ottimo	»	5 —

3) laurea in pedagogia: punti da 2 a 4.

Si assegnano:

fino al 98	punti 2 —
dal 99 al 104	» 2,50
dal 105 al 109	» 3 —
alla laurea, con il massimo	» 3,50
alla laurea, con lode	» 4 —

4) laurea in materie letterarie: punti da 1 a 3.

Si assegnano:

fino al 98	punti 1 —
dal 99 al 104	» 1,50
dal 105 al 109	» 2 —
alla laurea, con il massimo	» 2,50
alla laurea, con lode	» 3 —

La valutazione si effettua come sopra indicato solo nel caso in cui il candidato non sia in possesso della laurea in pedagogia; in caso contrario, si valuta alla stregua degli altri diplomi di laurea di cui al n. 5).

5) altri diplomi di laurea: per ciascuno punti 1 —

6) diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica, conseguito presso la scuola di magistero professionale per la donna . punti 0,50

7) diploma di abilitazione per l'insegnamento nelle classi per fanciulli ambliopi, conseguito in corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione punti 1 —

8) certificati di frequenza di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati rilasciati ai sensi dell'art. 101 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare a conclusione di corsi organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dall'assessorato pubblica istruzione della Regione siciliana, nonchè certificati di corsi di preparazione agli uffici o ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche; diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1545; diploma conseguito nei corsi di specializzazione didattica per la emigrazione e la colonizzazione, rilasciati dalla sede centrale dell'Istituto italiano per l'Africa, con la controfirma dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione o rilasciati dall'Istituto orientale di Napoli o dall'assessorato pubblica istruzione della Regione siciliana (1)

per ogni corso punti 0,10
con un massimo complessivo di punti 0,40.

9) *a*) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297 punti 0,50

b) diplomi di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice » 0,50

Non si valuta più di un titolo sopra elencato.

10) *a*) risultato conseguito nelle prove d'esame di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare indetti dai provveditori, dai comuni in regime di autonomia scolastica, dal Ministero della pubblica istruzione (per il concorso nazionale rurale) o dall'assessorato pubblica istruzione della Regione siciliana: punti da 5 a 9.

Valutata in decimi, la votazione ottenuta nelle prove d'esame, si assegnano:

ai 6/10	punti 5 —
ai 7/10	» 6 —
agli 8/10	» 7 —
ai 9/10	» 8 —
ai 10/10	» 9 —

Si aggiungono le eventuali frazioni centesimali di punto (in casi di più concorsi, si valuta quello più vantaggioso per il candidato);

b) risultato di altri concorsi magistrali, per ognuno punti 1 —

(1) Non sono valutabili i diplomi conseguiti al termine di corsi nazionali di educazione fisica organizzati dalla ex G.I.L o dall'ex O.N.B.

11) risultato conseguito nei concorsi per titoli ed esami, indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato . . . . . . punti 1 —

B) *Titoli di servizio* (1) (massimo di punti attribuiti 10):

1) *a*) servizio prestato come assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi:

per ogni anno qualificato buono (buono con 8)	punti 0,50
per ogni anno qualificato distinto (buono con 9)	» 1 —
per ogni anno qualificato ottimo (valente) .	» 1,50

b) maggiorazione del servizio di cui alla lettera *a*) solo per il servizio prestato nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:

per ogni anno qualificato buono - maggiorazione di	punti 0,20
per ogni anno qualificato distinto - maggiorazione di	» 0,40
per ogni anno qualificato ottimo - maggiorazione di	» 0,60

c) servizio prestato come insegnante incaricato o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli educandati femminili dello Stato o agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari o materne degli istituti statali dei ciechi e sordomuti o in quelle non statali prescelti per lo assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da enti di cultura; servizio di scuola popolare comunque prestato (compreso il servizio in centri di lettura purchè qualificato); nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie (della Regione siciliana), sempre che il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate.

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico; per almeno cinque mesi (almeno sei mesi, per il servizio nei centri di lettura), salvo i casi previsti nella nota (1):

per ogni anno qualificato buono (buono con 8)	punti 0,50
per ogni anno qualificato distinto (buono con 9)	» 1 —
per ogni anno qualificato ottimo (valente) .	» 1,50

d) servizio prestato come assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti:

per ogni anno qualificato buono (buono con 8)	punti 0,30
per ogni anno qualificato distinto (buono con 9)	» 0,60
per ogni anno qualificato ottimo (valente) .	» 0,90

(1) E' computato come servizio scolastico agli effetti della valutazione, il tempo che l'assistente o il maestro abbia trascorso lontano dalla scuola:

a) se l'assenza fu dovuta a motivi di salute o profilattici e non superi i due mesi, o a motivi di famiglia e non superi i quindici giorni;

b) per servizio militare di leva, o di richiamo d'autorità, secondo le norme stabilite dal successivo n. 7).

e) servizio prestato con il rilascio della qualifica in doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali.

La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno cinque mesi di effettivo servizio e per almeno quattro o tre ore giornaliere, rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni: si attribuisce per ogni anno scolastico il punteggio di cui alla lettera c) (1).

2) servizio prestato in scuola unica, maggiorazione per ogni anno . . . punti 0,20
fino al massimo di punti 1,20.

Si intendono a questo fine scuole uniche le scuole elementari pluriclasse costituite da un solo posto di maestro, dipendenti dallo Stato o dai comuni in regime di autonomia scolastica o gestite da uno degli enti delegati di cui agli articoli 69 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

Sono, quindi, escluse le scuole popolari, le scuole sussidiate, le scuole sussidiarie della Regione siciliana, le scuole serali, festive, estive, per militari, carcerarie, ecc.

3) servizio prestato nelle scuole elementari dei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e al decreto ministeriale 31 agosto 1957, con qualifica di almeno buono:

per ogni anno, maggiorazione di . . . punti 0,50

Il punteggio contemplato nel presente numero, si attribuisce solo se l'insegnante abbia dimorato in sede, condizione che deve risultare dal relativo certificato di servizio.

La maggiorazione di cui sopra, è cumulabile con quella di cui al precedente n. 2).

4) servizio di cui al n. 1), lettere a), c), d), prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni . . . punti 0,10

5) servizio prestato nelle scuole festive ed estive istituite dai provveditori agli studi, nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; servizio prestato come istitutrice delle maestre istitutrici negli educandati femminili dello Stato; servizio non qualificato prestato nel doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni . . . punti 0,10

Per effetto della valutazione dei vari servizi di cui al presente numero non può essere, comunque, superato il massimo di punti 0,50.

6) servizio prestato nelle biblioteche popolari e qualificato lodevole per un periodo non inferiore a due anni:

per il primo biennio, ogni anno . . . punti 0,25
per il quinquennio successivo, ogni anno . . . » 0,20

7) a) servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera volontaria della C.R.I. regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non iniziato dopo il 25 aprile 1945. E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-46, nei confronti dei reduci della prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta. E' valutato, altresì, nei confronti dei mutilati o degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945).

Alle stesse condizioni prescritte nel presente n. 7), è valutato il periodo di deportazione civile;

b) servizio militare di leva o per richiamo di autorità (1) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, qualora risulti che, per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente fosse incluso in una graduatoria per gli incarichi e le supplenze:

per ogni anno prestato senza aver riportato condanne (otto mesi o frazione superiore a quattro mesi) . . . punti 1,50

8) perseguitati politici o razziali: per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare servizio di provvisorio o di supplente, sono valutati, come servizio scolastico, con la massima qualifica, gli anni in cui essi sono rimasti assenti, per tali motivi, dalla scuola; ma non oltre il termine dello anno scolastico 1944-45 (2) (3).

C) *Benemerenze* (massimo dei punti attribuibili 1):

TITOLO.

1) Croce di guerra al merito	punti 0,10
medaglia di bronzo o croce di guerra al valor militare	» 0,25
promozione per merito di guerra o medaglia d'argento al valor militare	» 0,50
medaglia d'oro al valor militare	» 0,75
2) mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi per fatti di guerra, mutilati e invalidi per causa di servizio, appartenenti a categorie assimilate	» 0,75
3) vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti in guerra, o di caduti per causa di servizio, appartenenti a categorie assimilate	» 0,50
4) diplomi di benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1053:	
di prima classe	punti 0,50
di seconda classe	» 0,40
di terza classe	» 0,30
5) diplomi di benemerenza, di cui all'art. 384 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297:	
di prima classe	punti 0,30
di seconda classe	» 0,20
di terza classe	» 0,10

(1) Il punteggio attribuito ai servizi di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera e), nel caso in cui i servizi siano stati prestati contemporaneamente. Quando si verifichi tale contemporaneità, è valutato soltanto il servizio di cui alla lettera c).

(1) Da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.

(2) L'assenza dalla scuola di cui al n. 8), si valuta per il periodo di dodici mesi dalla data di inizio dell'assenza.

(3) La valutazione di cui ai numeri 7) a) e 8), si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12, di quello previsto per un anno.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

(8314)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.